



CITTÀ DI POTENZA

N 54.../2017 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

V° FESTA DELLA CGIL BASILICATA "LIBERIAMO IL LAVORO":DIVIETO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED ALLUMINIO .

IL SINDACO

PREMESSO

- che, per il 9 e 10 settembre pp.vv. è previsto lo svolgimento della V° FESTA DELLA CGIL BASILICATA "LIBERIAMO IL LAVORO", in piazza Mario Pagano di questa città;
- che l'evento di cui sopra richiama un notevole afflusso di pubblico cittadino ed extracittadino che comporta, significative implicazioni in materia di tutela di pubblica incolumità e sicurezza;

VISTA

la Circolare nr. 555/0P/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, emessa dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza Del Ministero dell'Interno, recante prescrizioni afferenti gli aspetti di *Safety* e di *Security* cui uniformarsi per la pianificazione della sicurezza nei grandi eventi;

ACQUISITA

la nota (prot.n. 66607/2017) prodotta dal segretario Generale della CGIL Basilicata, recante la richiesta di far osservare in occasione della predetta Festa " *il DIVIETO ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA di bevande in contenitori di vetro e metallo , dagli esercizi commerciali.....in tutto il Centro Storico della Città, ovvero nell'area ricompresa fra Via Pretoria (da Portasalsa a Piazza Bonaventura), Via Del Popolo, Via Petruccelli, Largo Sinisgalli, Via Rosica, Via Plebiscito, Largo Pedio, Largo Martiri Lucani, Largo XI Settembre, Piazza Matteotti e Vicoli interessati*" ;

RITENUTO

opportuno, sentiti gli uffici interessati per competenza, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei partecipanti e dei residenti nonché la stessa riuscita dell'evento, disporre, con il presente provvedimento, il divieto, nel Centro Storico cittadino, come delimitato nella richiesta della CGIL e riportato nel dispositivo del presente provvedimento, la somministrazione e vendita di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dalle ore 8,00 antimeridiane del 9 settembre alle ore 8,00 antimeridiane dell' 11 settembre pp.vv. ;

RITENUTO

opportuno disporre il divieto di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea nell' area sopra indicate ;

RITENUTO

opportuno, altresì, disporre, per lo stesso periodo sopra indicato, e nelle stesse aree, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, alimenti e bevande in contenitori di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

VISTI:

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;

l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. nel Centro Storico della , ovvero nell'area ricompresa fra Via Pretoria (da Portasalsa a Piazza Bonaventura), Via Del Popolo, Via Petruccelli, Largo Sinisgalli, Via Rosica, Via Plebiscito, Largo Pedio, Largo Martiri Lucani, Largo XI Settembre, Piazza Matteotti e Vicoli e aree limitrofe), il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dalle ore 8,00 antimeridiane del 9 settembre 2017 alle ore 8,00 antimeridiane dell'11 settembre 2017 ;

2. il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché per gli operatori, anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea nelle aree indicate al punto 1 del dispositivo del presente provvedimento;

3. agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica di cui sopra è fatto obbligo, dalle ore 8,00 antimeridiane del 9 settembre 2017 alle ore 8,00 antimeridiane dell'11 settembre 2017 , di somministrare e vendere alimenti e bevande in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;

4. nel Centro Storico della Città come delimitato al punto 1 del dispositivo del presente provvedimento , il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, alimenti e bevande in contenitori di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica, dalle ore 8,00 antimeridiane del 9 settembre 2017 alle ore 8,00 antimeridiane dell'11 settembre 2017;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e straordinario.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:


- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 6 settembre 2017

**IL SINDACO
DARIO DE LUCA**



*PO Attività Produttive
Dr.ssa Maria Teresa Laraia*